



Alla dott.ssa **Nadia Rovelli**
Presidente dell'O.P.O. interprovinciale di
Bergamo Cremona Lodi Milano Monza Brianza
ordine@pec.ostetriche-bgcrlomimb.it

**Oggetto: Riscontro FNOPO a richiesta urgente emendamenti decreto rilancio - azione congiunta
FNOPO – OPO nazionali**

La scrivente Federazione ha preso atto che, in seno all'incontro Webinar del giorno 2 c.m. dal titolo AVANZAMENTO DELLE PROFESSIONI, gli onorevoli Gelmini e Mandelli (FI) si sono mostrati interessati al suo intervento, in qualità di relatrice, focalizzato sul ruolo della professione ostetrica in tutti i setting preventivi, curativi e riabilitativi.

Agli Onorevoli che le hanno indicato di inviare emendamenti al DL "Rilancio" la FNOPO, in data odierna, ha trasmesso quanto già inviato in data 1 giugno 2020 a diversi esponenti della politica italiana (Senatrice P. Boldrini -PD- Onorevole B. Lorenzin-PD-, Onorevole E. Bonetti- Italia Viva) e alle Sigle sindacali nazionali (CGL/CISL/UII). Gli emendamenti FNOPO proposti al testo del DL "Rilancio", di seguito riportati con relativi allegati, per coerenza, sono specificamente riferiti ai provvedimenti legislativi attualmente in fase di conversione in legge.

Testo della norma emendata:

co. 4. Le Regioni e le Province autonome, per garantire il massimo livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanità pubblica e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, nonché di tutte le persone fragili la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché per i soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, con bisogni indifferibili quali le gestanti e puerpere anche COVID positive e in generale per le situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza", di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S. O. n. 15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di organizzazione dei servizi domiciliari, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a incrementare la spesa del personale nei limiti indicati al comma 10.

5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici e ostetrici, con l'introduzione altresì dell'infermiere e dell'ostetrica di famiglia o di comunità, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-Co V-2 identificati CO VID-19, o bisognosi di prestazioni indifferibili quali le gestanti e puerpere, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure primarie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a otto unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti e con ostetriche che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in numero non superiore a due unità ostetriche ogni 50.000 abitanti. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri e alle ostetriche un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le medesime



Prot. 2833 Class. 1000

Roma, 3 giugno 2020

finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al reclutamento di infermieri in numero non superiore a 8 unità ogni 50.000 abitanti e di ostetriche in numero non superiore a 2 unità ogni 50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e comunque nei limiti di cui al comma 10.

In subordine l'eventuale alternativa è la Proposta di emendamento del comma 7 previsto per la figura dell'Assistente sociale

7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti, di garantire la continuità assistenziale in area materno infantile, per le donne e gestanti/puerpere portatrici di bisogni non differibili, da soddisfare anche a domicilio con home visiting e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali e ospedalieri, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a supporto delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all' articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 I, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale e di ostetrica, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non superiore a un assistente sociale ogni due Unità per un monte ore settimanale massimo di 24 ore per l'assistente sociale e di 36 ore per l'ostetrica. Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali e alle ostetriche un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi

Per tutto quanto indicato da Lei indicato (ricettario regionale/appropriato riconoscimento economico e professionale della professione ostetrica ed un adeguato investimento economico per servizi alla maternità etc..). Si comunica che la FNOPO si è già attivata con:

- *la Senatrice P. Boldrini (PD) per la predisposizione di DDL specifici per le tematiche di specifico interesse della Categoria (Call Conferenza Senatrice Boldrini e FNOPO del 29.5.2020)*
- *le OO.SS. per costituzione GdL sulla valutazione delle normative sanitarie di interesse della Categoria alla luce delle nuove esigenze della professione (DM marzo 2001 etc..) e sulle normative sanitarie vigenti non adeguatamente attuate (Legge 251/2000, D.I. 19.2.2019 etc.. (Incontro FNOPO/OOSS del 7.5.20)*

Si auspica che ogni presidente di Ordine territoriale, attraverso i propri canali politici di cui possiede già i contatti, possa promuovere l'accoglimento degli emendamenti FNOPO al DL "Rilancio" per la promozione della figura dell'Ostetrica di Famiglia e Comunità. Con apposita circolare la FNOPO fornirà agli OPO Territoriali aggiornamenti in merito alle attività attuate e da attuare come FNOPO e con le altre professioni (vedi Decreto "Scuola" quale ulteriore provvedimento discriminatorio per le professioni sanitarie e socio-sanitarie.

Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Il Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario



Allegati.

1. Modello di Ostetrica di famiglia e di comunità
2. Scheda riassuntiva.
3. [Legislazione regionale in materia di Consulteri familiari e servizi area materno infantile](#)